

## DELIBERA N. 478/24/CONS

### MISURA E MODALITÀ DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DOVUTO ALL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI PER L'ANNO 2025 DAI SOGGETTI CHE OPERANO NEL SETTORE DEI SERVIZI DI INTERMEDIAZIONE ONLINE E DEI MOTORI DI RICERCA ONLINE

#### L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 26 novembre 2024;

VISTA la legge 14 dicembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*” e, in particolare, l’art. 2, comma 38, lett. b);

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”, come modificata, da ultimo, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, comma 515;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)*” e, in particolare, l’art. 1, comma 65, ai sensi del quale “[...] *le spese di funzionamento [...] dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni [...] sono finanziate dal mercato di competenza, per la parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio dello Stato, secondo modalità previste dalla normativa vigente ed entità di contribuzione determinate con propria deliberazione da ciascuna Autorità, nel rispetto dei limiti massimi previsti per legge, versate direttamente alle medesime Autorità. Le deliberazioni, con le quali sono fissati anche i termini e le modalità di versamento, sono sottoposte al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, per l’approvazione con proprio decreto entro venti giorni dal ricevimento. Decorso il termine di venti giorni dal ricevimento senza che siano state formulate osservazioni, le deliberazioni adottate dagli organismi ai sensi del presente comma divengono esecutive.*”;

VISTO il Regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione *online*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 332/24/CONS dell’11 settembre 2024;



VISTA la delibera n. 382/24/CONS, del 30 settembre 2024, recante “Attuazione della nuova organizzazione dell’Autorità: individuazione degli Uffici di secondo livello”;

VISTO l’art. 1, comma 515, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” ai sensi del quale sono attribuite all’Autorità competenze tese a “promuovere l’equità e la trasparenza in favore degli utenti commerciali di servizi di intermediazione on line, anche mediante l’adozione di linee guida, la promozione di codici di condotta e la raccolta di informazioni pertinenti”;

VISTO l’art. 1, comma 517, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale “Al fine di assicurare la copertura dei costi amministrativi complessivamente sostenuti per l’esercizio delle funzioni di regolazione, di vigilanza, di composizione delle controversie e sanzionatorie attribuite dalla legge all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nelle materie di cui al comma 515, dopo il comma 66 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è inserito il seguente: «66-bis. In sede di prima applicazione, per l’anno 2021, l’entità della contribuzione a carico dei fornitori di servizi di intermediazione on line e di motori di ricerca on line di cui all’articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249, è fissata in misura pari all’1,5 per mille dei ricavi realizzati nel territorio nazionale, anche se contabilizzati nei bilanci di società aventi sede all’estero, relativi al valore della produzione, risultante dal bilancio di esercizio dell’anno precedente, ovvero, per i soggetti non obbligati alla redazione di tale bilancio, delle omologhe voci di altre scritture contabili che attestino il valore complessivo della produzione. Per gli anni successivi, eventuali variazioni della misura e delle modalità della contribuzione possono essere adottate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi del comma 65, nel limite massimo del 2 per mille dei ricavi valutati ai sensi del periodo precedente.»”;

CONSIDERATO che, alla luce delle succitate disposizioni e delle competenze da esse attribuite all’Autorità, sono tenuti al versamento del contributo nel settore i soggetti che forniscono agli utenti commerciali, stabiliti o residenti in Italia, servizi di intermediazione *online* e di motori di ricerca *online* come definiti dal Regolamento (UE) 2019/1150;

CONSIDERATO che, come chiarito dalla Corte di Giustizia UE (con sentenza del 7 settembre 2023, nella causa C-226/22) e dal Consiglio di Stato nelle pronunce in materia di finanziamento nel settore postale (n. 5966 del 5 luglio 2024, nn. 6073 e 6075 del 9 luglio 2024; n. 6248 del 12 luglio 2024, nn. 6358 e 6355 del 15 luglio 2024 e n. 6701 del 24 luglio 2024), “in ragione della pacifica natura tributaria della contribuzione in questione, non esiste un rapporto di sinallagmaticità fra il diritto imposto e la prestazione dell’Autorità (per l’attività regolatoria) e non è quindi richiesta una motivazione analitica in merito agli specifici costi finanziati. Ne deriva che ai presenti fini è sufficiente che il fabbisogno da finanziare con il contributo risulti dal bilancio, come già rilevato



*oggetto di verifica e approvazione da parte della Presidenza del Consiglio sentito il MEF e la Ragioneria dello Stato” (cfr. Consiglio di Stato n. 6701/2024);*

CONSIDERATO in particolare che, il Consiglio di Stato nelle suddette pronunce, ha espressamente escluso che al *“contributo dovuto da tutti gli operatori postali possa estendersi tanto il “principio di stretta corrispondenza”, in mancanza di una norma che elenchi le attività finanziabili, quanto il “principio di correlazione precisa del contributo rispetto ai costi sostenuti per la regolazione del singolo operatore”, operando, al contrario, il “principio di proporzionalità e non discriminazione” (cfr. Consiglio di Stato nn. 6358/2024 e 6355/2024).*

CONSIDERATO, inoltre, che la Corte di Giustizia UE, nella citata sentenza del 7 settembre 2023, ha altresì chiarito che il contributo dovuto all’Autorità deve coprire non solo i costi sostenuti dall’Autorità per le specifiche attività di regolamentazione settoriale ma anche gli ulteriori i costi generati dalle attività che, pur non essendo direttamente connesse ai compiti di regolamentazione, sono funzionali all’esercizio delle proprie competenze;

CONSIDERATO, altresì che, in linea con le coordinate ermeneutiche ricavabili dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, con le recenti sentenze, rispettivamente del 18 novembre 2024, n. 20440, e del 20 novembre 2024, n. 20571, il TAR del Lazio, nel riconoscere la legittimità della delibera impositiva n. 375/22/CONS adottata dall’Autorità nel settore del diritto d’autore (il cui modello motivazionale ricalca quello oggetto della presente delibera), ha a propria volta chiarito che: *“la sussistenza di un obbligo di stretta correlazione tra i contributi riscossi e i costi sostenuti dall’Autorità è infatti errato, attesa la natura di tributo del contributo che qui viene in considerazione. Tale correlazione si rende infatti necessaria esclusivamente con riferimento a quei sistemi di contribuzione che hanno espressamente previsto tale principio, come nel caso di cui all’art. 12 della direttiva 2002/20/CE per le autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, che ha previsto espressamente un vincolo di destinazione dei contributi versati dagli operatori di comunicazioni elettroniche, affinché siano impiegati esclusivamente per coprire i costi sostenuti per lo svolgimento delle attività di gestione, controllo e applicazione del regime di autorizzazione generale, in quanto svolte a beneficio degli operatori onerati. Ne deriva che soltanto nelle predette ipotesi sussiste un obbligo di adottare una contabilità analitica, dovendosi fornire dimostrazione che con i diritti amministrativi riscossi non vengano finanziati voci di costo diverse e che venga salvaguardato il sistema delle restituzioni delle eventuali eccedenze”* ed, altresì, che non sussiste *“l’obbligo di analitica contabilità dei “singoli” costi operativi sostenuti dall’amministrazione per l’esercizio delle singole funzioni/attività nel suddetto settore, dovendo gli stessi essere considerati nel loro complesso e non essendo richiesto alcun vincolo di sinallagmaticità tra detti costi e il finanziamento richiesto, trattandosi di un*



*tributo e non di un diritto amministrativo, come di recente ribadito dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato (Sesta Sezione, nn. 6809 e 6701 del 2024)”;*

RITENUTO pertanto che, alla luce della comune base giuridica in materia di contributo dovuto all’Autorità, tali principi sono da considerarsi di carattere generale e pertanto applicabili a tutti i contributi dovuti all’Autorità (ad eccezione del contributo per il settore dei servizi di comunicazione elettronica, date le specifiche previsioni contenute all’art. 16 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche) e dunque anche al contributo di cui alla presente delibera;

TENUTO CONTO che l’Autorità, ai sensi dei predetti commi 65 e 66-*bis* dell’articolo 1 della legge n. 266/2005, è chiamata a individuare, con propri atti esecutivi, esclusivamente il fabbisogno da finanziare e, conseguentemente, l’aliquota contributiva senza facoltà di ampliare o restringere la base imponibile, quale elemento della fattispecie impositiva definita dalla norma di rango primario, che risulta essere, dunque, attività vincolata e non discrezionale;

CONSIDERATO che, in linea con quanto stabilito all’art. 1, comma 66-*bis*, della legge n. 266/2005, il contributo è determinato sulla base dei ricavi conseguiti dai fornitori di servizi di intermediazione *online* (piattaforme di *e-commerce marketplace*, *marketplace* specializzato, *app-store*, *social media* e altri servizi di intermediazione *online*), anche se contabilizzati nei bilanci di società aventi sede all'estero, tra cui, si citano, a titolo esemplificativo:

- canoni di abbonamento e quote fisse (di registrazione/affiliazione/sottoscrizione e assimilabili) per l’utilizzo della piattaforma da parte di utenti commerciali stabiliti in Italia al fine di offrire beni/servizi ai consumatori europei;
- commissioni fisse e variabili trattenute sulle vendite (ovvero quote nette ricavate dalle vendite), realizzate attraverso la piattaforma, di beni/servizi offerti da utenti commerciali stabiliti in Italia ai consumatori europei;
- commissioni fisse e variabili corrisposte da utenti commerciali stabiliti in Italia per le vendite di beni/servizi offerti ai consumatori europei attraverso la piattaforma;
- altri ricavi da servizi di intermediazione (diversi da quelli di intermediazione pubblicitaria dichiarati ai fini del contributo afferente ai servizi media, di cui alla delibera n. XX/24/CONS) forniti a utenti commerciali stabiliti in Italia che offrono, attraverso la piattaforma, beni/servizi ai consumatori europei;

CONSIDERATO che concorrono, altresì, alla formazione della base imponibile i ricavi conseguiti sul territorio italiano dai fornitori di motori di ricerca *online*, anche se contabilizzati nei bilanci di società aventi sede all'estero, derivanti dalla messa a disposizione di spazi pubblicitari sulle pagine del motore di ricerca, nonché da commissioni, canoni, quote fisse e assimilabili per servizi (diversi da quelli di



intermediazione pubblicitaria) forniti a utenti titolari di siti *web* aziendali stabiliti in Italia, che, attraverso il motore di ricerca, offrono beni/servizi ai consumatori europei;

RITENUTO che, ai fini della determinazione dell'aliquota contributiva, è possibile valorizzare i ricavi del settore dei servizi di intermediazione *online* e dei motori di ricerca *online* (anche *platform to business*), soggetti alla contribuzione dell'Autorità, nella misura di 0,67 miliardi di euro come descritto nell'allegato A alla presente delibera;

CONSIDERATE le competenze attribuite all'Autorità nel settore dei servizi di intermediazione *online* e dei motori di ricerca *online* dalla normativa di rango primario e le conseguenti attività che saranno svolte nell'anno 2025 nel settore dell'intermediazione *online* e dei motori di ricerca *online*, come dettagliatamente riportato nell'allegato A alla presente delibera;

RITENUTO opportuno, ai fini dell'individuazione del fabbisogno finanziario da coprire con il contributo in questione, stimare i costi amministrativi che saranno complessivamente sostenuti nell'anno 2025 per l'esercizio delle competenze in materia di *platform to business*, considerata l'allocazione e valorizzazione delle risorse umane e strumentali direttamente e indirettamente impiegate per lo svolgimento di tali attività, ivi inclusa la quota parte dei costi congiunti sostenuti dalle strutture di supporto e di indirizzo politico (c.d. strutture "trasversali"). Di conseguenza, il fabbisogno finanziario necessario allo svolgimento delle funzioni dell'Autorità in materia di servizi di intermediazione *online* e dei motori di ricerca *online* risulta, per l'anno 2025, pari a 1,32 milioni di euro, come dettagliato nell'allegato A alla presente delibera;

RITENUTO, dunque, di poter individuare, sulla base della sopraindicata stima di fabbisogno e della complessiva valorizzazione del mercato di competenza, l'aliquota contributiva da applicare nella misura del 2 per mille dei ricavi di competenza risultanti dall'ultimo bilancio approvato prima dell'adozione della presente delibera;

RITENUTO di confermare per l'anno 2025 che sono esonerati dal versamento del contributo: *i*) i soggetti il cui imponibile sia pari o inferiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), in considerazione di ragioni di economicità delle attività amministrative inerenti all'applicazione del prelievo (si specifica che in caso di soggetti che versano il contributo all'Autorità in più di un ambito di competenza la verifica sulla soglia di esenzione va effettuata sul valore di imponibile complessivo); *ii*) le imprese che versano in stato di crisi, avendo attività sospesa, in liquidazione, ovvero essendo soggette a procedure concorsuali; *iii*) le imprese che hanno iniziato la loro attività nel 2024;

RITENUTO opportuno chiarire che, nel caso di rapporti di controllo o collegamento di cui all'art. 2359 del *Codice civile*, ovvero di società sottoposte ad attività di direzione e coordinamento di cui all'art. 2497 del *Codice civile*, anche mediante rapporti commerciali all'interno del medesimo gruppo, ciascuna società deve versare un autonomo contributo sulla base dei ricavi iscritti nel proprio bilancio;

TENUTO CONTO, altresì, che l’Autorità svolge competenze riferite anche ai mercati delle comunicazioni elettroniche, dei *media* (radio-televisione, editoria, pubblicità, etc.), dei servizi postali, dei servizi di piattaforma per la condivisione di video, degli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico e del diritto d’autore e dei diritti connessi nel mercato unico digitale, della prevenzione e repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore ai sensi della legge n. 93/2023 e dei diritti audiovisivi sportivi, finanziati ai sensi dei commi 65, 66-*bis* e 66-*ter*, dell’art. 1, della legge n. 266/2005, e dell’art. 19, comma 2, del d. lgs. 9 gennaio 2008, n. 9, dai soggetti ivi operanti, nonché le competenze in tema di Coordinatore dei servizi digitali ai sensi del Regolamento (UE) 2022/2065. I termini e le modalità di contribuzione per la copertura dei costi derivanti dall’esercizio delle competenze attribuite all’Autorità in tali settori sono fissati con separati provvedimenti;

CONSIDERATO che numerosi soggetti operano in più settori di competenza e occorre pertanto garantire che non vi sia sovrapposizione tra le diverse basi imponibili ai fini della determinazione dei contributi, creando una corrispondenza univoca tra base imponibile e mercato di competenza anche in ottica di semplificazione amministrativa;

RITENUTO opportuno, a tal fine, richiedere un’unica dichiarazione telematica contenente i dati anagrafici ed economici dei soggetti contributori, impiegando dunque un modello telematico unico per il calcolo del contributo, che permetta l’imputazione dei ricavi complessivi delle vendite e delle prestazioni (così come rilevati nella voce A1 del conto economico o equivalente) nelle sue componenti utili alla determinazione delle diverse contribuzioni dovute all’Autorità nei diversi settori ambiti di competenza ai sensi della legge n. 266/2005: 1) servizi e reti di comunicazioni elettroniche (CE); 2) servizi *media* (SM); 3) servizi postali (SP); 4) servizi di intermediazione *online* e motori di ricerca (*platform to business* PtoB); 5) diritto d’autore e diritti connessi nel mercato unico digitale (DDA); 6) servizio di piattaforma per la condivisione di video (servizi VSP); 7) prevenzione e repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore ai sensi della legge n. 93/2023 (contrasto alla pirateria on-line “CPO”); 8) contributo per le attività di Coordinatore dei servizi digitali ex Reg. (UE) 2022/2065; 9) ambiti residuali che non rientrano nella competenza dell’Autorità. Il modello telematico unico e le relative istruzioni sono approvati con separato provvedimento;

PRESO ATTO che l’art. 1, comma 65 della legge 266/2005 prevede che “*Le deliberazioni, con le quali sono fissati anche i termini e le modalità di versamento, sono sottoposte al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, per l’approvazione con proprio decreto entro venti giorni dal ricevimento*”;

UDITA la relazione del Commissario Antonello Giacomelli, relatore ai sensi dell’articolo 31 del *Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità*;

## DELIBERA

### Art. 1

#### Soggetti tenuti alla contribuzione

1. I fornitori di servizi di intermediazione *online* e i fornitori di motori di ricerca *online*, di cui all'art. 3 del Regolamento (UE) 2019/1150, contribuiscono alle spese di funzionamento dell'Autorità per l'anno 2025, come previsto dall'art. 1, commi 65 e 66-*bis*, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti e con le modalità disciplinate dalla presente delibera.
2. Nel caso di rapporti di controllo o collegamento di cui all'art. 2359 del *Codice civile*, ovvero di società sottoposte ad attività di direzione e coordinamento di cui all'art. 2497 del *Codice civile*, anche mediante rapporti commerciali all'interno del medesimo gruppo, ciascuna società esercente le attività di cui al comma 1 è tenuta a versare un autonomo contributo nei limiti e con le modalità disciplinate dalla presente delibera.
3. In caso di fusione, incorporazione e/o cessione, le obbligazioni relative al versamento del contributo 2025 ricadono in capo al soggetto che è subentrato nei diritti e obblighi della società (o ramo di azienda) oggetto di fusione, incorporazione e/o cessione.
4. Non sono tenuti al versamento del contributo i soggetti il cui imponibile complessivo sia pari o inferiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), le imprese che versano in stato di crisi avendo attività sospesa, risultano in liquidazione, sono sottoposte a procedure concorsuali e le imprese che hanno iniziato la loro attività nell'anno 2024.

### Art. 2

#### Misura della contribuzione

1. Per le imprese operanti nel settore dei servizi di intermediazione *online* e motori di ricerca *online*, di cui al precedente art. 1, la contribuzione è fissata in misura pari al 2 per mille dei ricavi derivanti dalla fornitura di servizi di intermediazione *online* e motori di ricerca *online* di cui alla voce A1 del conto economico, o voce corrispondente per i bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali, realizzati nel territorio nazionale, anche se contabilizzati nei bilanci di società aventi sede all'estero, risultanti dall'ultimo bilancio approvato prima dell'adozione della presente delibera.
2. Gli operatori non tenuti alla redazione del bilancio calcolano l'importo del contributo sull'ammontare dei ricavi delle vendite e delle prestazioni applicando l'aliquota di cui al comma precedente alle corrispondenti voci delle scritture contabili o fiscali obbligatorie relative all'esercizio finanziario 2023.



### **Art. 3**

#### **Termini e modalità di versamento**

1. Il versamento del contributo di cui all'art. 1 deve essere eseguito entro il 1° marzo 2025, sul conto corrente bancario intestato all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, codice IBAN IT10 M 05034 11701 000000003291 (Codice SWIFT BAPPIT22C34).
2. A decorrere dalla scadenza del termine per il pagamento, il Direttore del Servizio programmazione finanziaria e bilancio adotta gli atti di accertamento per il versamento del contributo quantificato dal contribuente nella dichiarazione "*Contributo Agcom – Anno 2025*". In caso di mancata o errata quantificazione gli atti di accertamento sono adottati con delibera dell'Autorità.
3. In caso di mancato o parziale pagamento del contributo, l'Autorità procederà alla riscossione coattiva mediante ruolo, applicando, a decorrere dalla scadenza del termine per il pagamento, gli interessi legali e le maggiori somme dovute ai sensi della normativa vigente.

### **Art. 4**

#### **Dichiarazione telematica**

1. Entro il 1° marzo 2025 i soggetti di cui all'art. 1, ivi compresi coloro che sono esentati dall'obbligo contributivo ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, dichiarano all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni i dati anagrafici ed economici strumentali alla determinazione del contributo di cui all'art. 2.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 è trasmessa esclusivamente in via telematica attraverso l'apposito portale. A tal fine deve essere utilizzato il modello telematico "*Contributo Agcom – Anno 2025*" approvato con separato provvedimento assieme alle relative istruzioni alla compilazione.
3. La mancata o tardiva dichiarazione nonché l'indicazione, nel modello telematico, di dati non rispondenti al vero, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 1, commi 29 e 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249.



**Art. 5**  
**Disposizioni finali**

1. L'allegato A costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la presente delibera è sottoposta, per l'approvazione, al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.

La presente delibera, una volta resa esecutiva ai sensi dell'art. 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è pubblicata sul sito web dell'Autorità.

Roma, 26 novembre 2024

**IL PRESIDENTE**  
Giacomo Lasorella

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Antonello Giacomelli

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL VICE SEGRETARIO GENERALE**  
Giovanni Santella